

Registrazione di Atto Privato

Il 21/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNQ , serie 3 , numero 36

data di stipula: 09/12/2025

ident.vo telematico: TNQ26L000036000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97329050153

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97329050153				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 22,68

Interessi: 1,10

Modalità di pagamento: Modello F24



club libera impresa

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Abbazia di Mirasole, 9 dicembre 2025

In data odierna, giovedì 9 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso l'abbazia di Mirasole, si è riunita l'Assemblea dei Soci del Club Libera Impresa, regolarmente convocata.

Sono presenti i soci:

1. Beri Marco
2. Bignotti Diego
3. De Fazio Angelo
4. Ferraro Ferdinando
5. Fiorin Luca
6. Galluzzi Marco
7. Gatti Erminia
8. Gatti Paolo
9. Marengon Roberto
10. Marzola Luca
11. Montagna Marco
12. Pianosi Matteo
13. Pinetti Andrea
14. Savarese Gemma
15. Viola Eulalio
16. Zuretti Pietro

Presiede l'assemblea il Presidente Ambrogio Beretta, funge da segretaria Lucia Vigutto.

La segretaria informa l'assemblea della necessità di apportare una modifica allo Statuto, in quanto non risulta chiaro il quorum per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Invero, l'art. 7 (assemblea dei soci) prevede che "la deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione".

Per contro, l'art. 13 (scioglimento e liquidazione) prevede che "lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti".



club libera impresa

I due articoli richiamati sono contraddittori, la Segretaria invita quindi a modificare lo statuto eliminando tale discrasia, ribadendo anche all'art.13 la dicitura presente all'articolo 7. L'art. 13 sarà quindi così modificato:

“lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione”

I soci esprimono la loro approvazione all'unanimità.

I soci, al termine delle votazioni, proseguono la conversazione ipotizzando un calendario di eventi per l'anno 2026, rimandando però ogni decisione alla successiva assemblea sociale, convocata per giovedì 12 febbraio 2026.

Alle ore 22:30, non essendoci altri punti da trattare, l'Assemblea viene sciolta.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5
Registrato 36
Al N. 3
Serie 21/01/2026
II 88153
€ 351.78



In fede,
La Segretaria
Anna Pignatelli

Il Presidente

Antonio Pignatelli

Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calò
Il Funzionario
Raimondo Acampora

Club C.d.O. Libera Impresa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "Club C.d.O. Libera Impresa ETS" (di seguito anche "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate

ART. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'associazione, all'interno delle proprie finalità, intende promuovere e sviluppare una cultura d'impresa basata sulla Dottrina Sociale della Chiesa, una coscienza critica e sistematica del valore della persona nell'ambito lavorativo, nonché favorire l'aggregazione, la condivisione di esperienze e lo scambio di informazioni, rapporti, conoscenze, suggerimenti e aiuti tra coloro che operano nel mondo dell'imprenditoria.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà nell'ambito delle attività di interesse generale:

- organizzare convegni e incontri su temi di rilevante interesse imprenditoriale;
- assumere posizione di fronte ad avvenimenti di attualità che interagiscano con il mondo dell'impresa e del lavoro, curando la diffusione di giudizi a livello pubblico e privato.
- svolgere attività di orientamento professionale;
- organizzare corsi di formazione per imprenditori, manager o lavoratori ovvero corsi di aggiornamento

e specializzazione professionale;

- stipulare convenzioni con associazioni enti e/o imprese;
- svolgere attività di impulso nei confronti degli enti istituzionali;
- realizzare forme di sostegno ai giovani che iniziano l'attività imprenditoriale e a imprenditori che attraversano difficoltà lavorative.

L'associazione si riconosce nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle Opere ed intende sviluppare approfondire le tematiche e le iniziative da essa proposte.

Per perseguire i propri scopi l'associazione potrà inoltre collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale con il quale ritenga utile avere collegamenti o partecipazioni. Potrà, inoltre, chiedere e accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci tutti le persone giuridiche e fisiche che operano nel mondo del lavoro; in particolare, solo a titolo esemplificativo: imprese di qualsiasi natura, imprenditori o persone che a qualsiasi livello esercitino una responsabilità in imprese di qualsiasi natura, docenti od esperti di materie inerenti al mondo del lavoro.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà consentire l'associazione di persone che, pur estranee al mondo dell'impresa, siano in grado, a suo insindacabile giudizio, di dare un fattivo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Nell'Associazione si distinguono:

- a) soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e danno vita alla prima fase degli organi sociali. È facoltà del Consiglio Direttivo assimilare altri soci ai fondatori, attribuendo ad essi le medesime prerogative;
- b) soci ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda ed accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) soci onorari: sono coloro che, per particolari meriti personali o professionali, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli associati sono tenuti al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato pagamento della quota associativa. In particolare, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Inoltre, i soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera

di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto non ha diritto a liquidazione alcuna in relazione alle quote e ad eventuali conferimenti versati.

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. All'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, nonché i soci onorari. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione in essa indicata, mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede dell'associazione ovvero mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a mezzo posta ordinaria o elettronica o telefax. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per rappresentanza, di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera a maggioranza semplice.

Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza (eccezion fatta per quanto al periodo successivo), sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da tre a diciannove membri, di cui almeno un terzo scelti tra soci fondatori e tra quelli ad essi assimilati a norma dell'art.5. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle decisioni che per statuto spettano all'assemblea ovvero ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione dell'associazione, di singoli settori dell'attività e di tutte le iniziative da essa promosse.

Tale regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci sin dalla sua adozione, sarà ratificato dall'assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative fra i propri componenti o fra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti varrà il parere del presidente ed in sua assenza quello del vicepresidente. Il

Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza anche dal vicepresidente.

In caso di assenza anche del vicepresidente, i membri presenti del Consiglio Direttivo nomineranno un presidente di turno.

Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento

dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 9 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO TESORIERE

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; dispone validamente della firma sociale; coordina e dirige i lavori del Consiglio Direttivo.

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione potrà essere controllata da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea tra i soci che già non ricoprono altre cariche. Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

ART. 11 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- a) dalle quote sociali e dai contributi volontari dei soci;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- d) da donazioni, erogazioni, lasciti ed eredità;
- e) da entrate per servizi prestati dall'associazione;
- f) da ogni altra entrata o conferimento che concorrerà a incrementare l'attivo sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- h) ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – BILANCIO SOCIALE E D'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.

In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

ART. 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. L'associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

ART. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi in materia.

